

e corallo, colture le stampe a pieno pieno che restano per  
conto del locante, e con alberi di diversa specie dell'ortica  
o di altre qualsivoglia nel ottantaotto e centare venti, per  
re a salone otto e sanardi otto dell'abitata casa di canone  
vestibolo e palani due, confinante con terre degli eredi di Lu  
tegere Lucarella, col vallone detto della casa con Giuseppe  
pe Abusivella con Francesco Giordano, Giuseppe Abbate  
Meitich, Misurata e Giuseppe Terremata,  
La durata della presente locazione sarà di anni due e per  
mo, che cominceranno da oggi e termineranno  
il trentuno agosto ed alla scadenza degli interi del mille  
noventacinque (1905) e per l'annuo estaglio di lire  
mille seicentocinquanta (L. 1657, 50) e centesimi  
cinquanta, pari ad un'anzie centobrenta che i conduttori  
promettono e si obbligano pagare e corrispondere in moneta  
di corso legale nel luogo al locante nel suo domicilio  
loqui in Butera in due rate e cioè: una in mese di  
luglio e prima di partire con dal fondo il prodotto dei  
coltivi e l'altra in mese di Novembre e prima di  
partire con il prodotto degli ulivari dovendo cominciare  
a pagare la prima annuità del suddetto estaglio nei mesi di  
luglio e Novembre mille novecentoquattro in due rate  
uguali e così di ripetere sollecitando anno della locazione  
sempre ed esattamente essendo con conduttori in moneta  
legale per la scadenza di ogni termine senza bisogno

interfetto o altro atto moratorio o cui espressamente  
simmisura. In caso di mancato pagamento del  
suddetto estaglio nei termini sopra stabiliti tutti e due  
di procedura andranno a di loro carico compiere  
quella della spedizione esecutiva del presente atto.  
La presente locazione sarà inoltre regolata dai seguenti  
i fatti e condizioni ed ora e fatta al tempo e non meno  
1.° Scandottari simmisura in casi futuri ordinari e  
straordinari previsti e non previsti dalla legge.  
2.° È vietata espressamente la sub locazione d'altro o per  
la suddetta fondo rentico senza il permesso canonico  
e in iscritto del locante.  
3.° È vietata altresì conduttore d'introdurre in detto fondo  
li capri e altri sottoposti dei danni ed interessi.  
4.° Con apposto verbale che sarà firmato dalle parti in  
reciproca consegna ai conduttori gli altri di lavorare  
in detto fondo, non che la casa suddetta a quanto  
no, obbligando gli stessi conduttori di ricambiare  
e alla fine della locazione gli altri nelle stesse  
numero che sarà ora accettate e la casa nello stesso  
stato in cui la riceveranno.  
5.° Scandottari si obbligano di coltivare il detto  
fondo con tutte le regole d'un buon padre di famiglia  
uniformandosi alle usanze dei migliori agricoltori  
di questo territorio e di guardarsi con diligenza e con

107  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100